



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 42-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 12 DICEMBRE 2025

OMISSIS

LINEE GUIDA PER LE SCUOLE FORENSI DELIBERA n. 942

Il Consiglio Nazionale Forense, sentita la relazione dei Consiglieri Enrico Angelini e Leonardo Arnau, anche quali Componenti della Scuola Superiore dell'Avvocatura referenti per le Scuole Forensi; considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, il Consiglio Nazionale Forense durante la seduta amministrativa del 20 luglio 2018 ha adottato Linee guida di attuazione del DM 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «*Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*»; ritenuto che a distanza di sette anni e più si rende necessario un aggiornamento delle richiamate Linee guida e, al tempo stesso, una loro semplificazione; esigenze, queste, espresse dalla stragrande maggioranza dei referenti territoriali delle Scuole Forensi in occasione dei Laboratori organizzati e realizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura nell'anno 2023 e 2024;

delibera

- di approvare le *Linee guida di attuazione dell'art. 3, comma 3, del Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17* nel testo che di seguito si riporta che sostituisce integralmente le Linee guida di attuazione del DM 9 febbraio 2018, n. 17, recanti «*Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*» adottato dal Consiglio Nazionale Forense in data 20 luglio 2018;
- di approvare, altresì, il programma minimo uniforme comune alle Scuole forensi, come sotto riportati:

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti linee guida hanno ad oggetto il contenuto dei corsi di formazione per l'accesso, le modalità di svolgimento dei moduli nei quali è strutturato e i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso i docenti individuati per i rispettivi insegnamenti didattici.

Art. 2 - Corso di formazione

1. I corsi di formazione per l'accesso all'esercizio della professione forense devono essere strutturati con moduli didattici che prevedano sia un contenuto teorico che pratico con l'obiettivo di sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense.
2. In ogni modulo didattico è necessari dare prevalenza al contenuto pratico limitando il contenuto teorico alla strumentalità e funzionalità della parte pratica.

Art. 3 - Contenuti del corso di formazione

1. Il corso di formazione per l'accesso deve avere ad oggetto le seguenti materie:
 - a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
 - b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
 - c) ordinamento e deontologia forense;
 - d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
 - e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
 - f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
 - h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
 - i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
 - j) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
2. Il corso di formazione per l'accesso può, altresì, avere ad oggetto - per il principio di libertà didattica - l'approfondimento di ulteriori materie e prevedere l'approfondimento di ulteriori istituti giuridici sempre che siano in qualche modo connessi o collegati alla trattazione delle materie di cui al precedente punto 1).

Art. 4 - Struttura del corso di formazione

- 1. Il corso di formazione per l'accesso deve essere strutturato in moduli didattici.
- 2. Le materie di cui al precedente articolo 3 possono essere oggetto di uno o più moduli, anche interdisciplinari, che devono svolgersi in presenza, fermo restando che, ove sussistano specifiche esigenze formative nel circondario e in quelli limitrofi, può essere agevolata la partecipazione alle lezioni, attivando modalità telematiche di formazione a distanza nei limiti di 50 ore per corso. In ipotesi di legittimo impedimento a comparire documentalmente comprovato, previo provvedimento motivato, il soggetto organizzatore può autorizzare la partecipazione a distanza. In nessun caso il docente può tenere la lezione collegandosi da remoto qualora il modulo cui si riferisce preveda la partecipazione in presenza.
- 3. Il corso potrà essere strutturato in modo da dedicare quantomeno il 50% del tempo alla didattica casistica e il rimanente dovrà essere ripartito tra tecniche di redazione degli atti e pareri ed approfondimenti degli istituti giuridici.
- 4. Al fine di coordinare la struttura del corso e la sua articolazione in semestri, come indicato dall'art. 8, co. 1 del DM 17/2018, con la durata espressa in ore stabilita dall'art. 43, co. 2 lett. c) della L. 247/2012, è opportuno che il monte ore sia tendenzialmente ripartito equamente tra i distinti blocchi semestrali e all'interno di essi tra le singole lezioni.
- 5. Il soggetto organizzatore determina la quota di iscrizione. Al fine della corretta determinazione della quota di iscrizione, non si potranno considerare costi diversi rispetto a quelli strettamente necessari per la copertura delle spese di segreteria (materiale didattico) e di organizzazione (oneri locativi, utenze, pulizie) e degli eventuali compensi ai docenti (compenso e rimborsi spese), ai tutor e ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dei moduli

- 1. Le materie indicate nel precedente articolo 3 devono essere insegnate curando la trasmissione di conoscenze teoriche specialistiche e pratiche trasversali.
- 2. L'insegnamento deve essere improntato all'approccio prevalentemente casistico con conseguente strutturazione della lezione secondo la metodologia che prevede la necessaria ed obbligatoria disamina di un caso concreto.

Art. 6 - Docenti

- 1. Il soggetto organizzatore sceglie i docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
- 2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.
- 3. Non può essere designato un avvocato che sia destinatario di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento.
- 4. Concorrono alla scelta di un docente "competente" i seguenti indicatori:
 - a) frequenza corsi di formazione sulle metodologiche didattiche;
 - b) consolidata esperienza di docenza in ambito forense (magistrati e avvocati);
 - c) consolidata esperienza in ambito scientifico e didattico (Università, Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali);
 - d) *curricula*, titoli ed eventuali pubblicazioni relativi alla materia o alle materie di insegnamento;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- e) specifica esperienza professionale nell'ambito trattato nella lezione;
- f) esiti positivi nei test di valutazione della didattica.

PROGRAMMA MINIMO UNIFORME COMUNE ALLE SCUOLE FORENSI

I Modulo (50 ore)		
1.	Ordinamento e Deontologia	3 ore
2.	Diritto civile	3 ore
3.	Diritto civile e processuale civile	3 ore
4.	Processo civile telematico	2 ore
5.	Esercitazione in materia di diritto civile e processo	3 ore
6.	Mediazione	2 ore
7.	Negoziazione assistita	2 ore
8.	Arbitrato	1 ora
9.	Esercitazione in materia di procedure alternative per la risoluzione delle controversie	3 ore
10.	Diritto penale	3 ore
11.	Diritto penale e processo	3 ore
12.	Esercitazione di diritto penale e processo	3 ore
13.	Elementi di diritto costituzionale	1 ora
14.	Diritto amministrativo e processo	3 ore
15.	Esercitazione in materia di diritto amministrativo e processo	3 ore
16.	Teoria e pratica del linguaggio giuridico	2 ore
17.	Argomentazione forense	2 ore
18.	Tecniche di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità	3 ore
19.	Tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale	2 ore
20.	Tecniche di redazione dei pareri stragiudiziali	3 ore
II Modulo (53 ore)		
1.	Ordinamento e Deontologia	3 ore
2.	Diritto civile	3 ore
3.	Diritto civile e processuale civile	3 ore
4.	Processo civile telematico	2 ore
5.	Esercitazione in materia di diritto civile e processo	3 ore
6.	Procedure alternative per la risoluzione delle controversie	2 ore
7.	Esercitazione in materia di procedure alternative per la risoluzione delle controversie	2 ore
8.	Diritto penale	3 ore
9.	Diritto penale e processo	3 ore
10.	Processo penale telematico	2 ore
11.	Esercitazione in materia di diritto penale e processo	3 ore
12.	Il sistema penitenziario e le pronunce della Corte europea dei Diritti dell'Uomo	2 ore
13.	L'ordinamento giudiziario: il codice deontologico dei magistrati	2 ore



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

14.	Elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale ed esercitazione	2 ore
15.	La previdenza forense e gli obblighi in materia deontologica	2 ore
16.	Profili contributivi e tributari della professione di avvocato	2 ore
17.	Diritto amministrativo ed esercitazione	4 ore
18.	Diritto amministrativo e processo ed esercitazione	4 ore
19.	Teoria e pratica del linguaggio giuridico e argomentazione forense	2 ore
20.	Tecniche di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità	2 ore
III Modulo (57 ore)		
1.	Ordinamento e Deontologia	3 ore
2.	Diritto civile	3 ore
3.	Diritto civile e processuale civile	3 ore
4.	Esercitazione in materia di diritto civile e processo	3 ore
5.	Diritto penale	3 ore
6.	Diritto penale e processo	3 ore
7.	Esercitazione in materia di diritto penale e processo	3 ore
8.	Diritto amministrativo	3 ore
9.	Diritto amministrativo e processo	3 ore
10.	Esercitazione in materia di diritto amministrativo e processo	3 ore
11.	Elementi di diritto internazionale privato ed esercitazione	3 ore
12.	Elementi di diritto tributario ed esercitazione	3 ore
13.	Elementi di diritto commerciale ed esercitazione	3 ore
14.	Diritto ecclesiastico	2 ore
15.	Processo telematico (civile, penale, amministrativo, tributario) ed esercitazione	3 ore
16.	Pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e efficacia nel diritto interno	2 ore
17.	I rimedi e le tecniche impugnatorie nel processo civile	3 ore
18.	I rimedi e le tecniche impugnatorie nel processo penale	3 ore
19.	I rimedi e le tecniche impugnatorie innanzi la giustizia amministrativa	3 ore
20.	Tecniche di redazione degli atti giudiziari e dei pareri stragiudiziali in conformità al principio di sinteticità	2 ore

Dispone la immediata esecutività del presente deliberato mandando la segreteria per gli adempimenti consequenziali ivi incluso l'invio alla segreteria della Scuola Superiore dell'Avvocatura per la successiva diffusione e divulgazione.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.

Roma, 22 dicembre 2025

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Olla

